



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al valor militare e al merito civile

Città della Disfida

SETTORE URBANISTICA – SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Barletta, 31 marzo 2015

Comunicazione a mezzo e-mail

Oggetto: Istanza della ditta ARPEX Accessori di Musti Cataldo S.n.c., del 17/01/2013.
Sentenze del T.A.R. Puglia sez. III n. 953 del 18/07/2014 e sez. III n. 83 del 15/01/2015.

INTEGRAZIONE DELLA NOTA DATATA 25/03/2015

Al Sig. Sindaco
Dott. Pasquale Cascella
segreteria sindaco@comune.barletta.bt.it

All'Assessore alle Politiche del territorio
Arch. Azzurra Pelle
assessore.pelle@comune.barletta.bt.it

Al Presidente della V Commissione Consiliare
Ing. Antonio Santeramo
ufficiopresidenza@comune.barletta.bt.it

Al Segretario Generale
dott. Giovanni Porcelli
segretariogenerale@comune.barletta.bt.it

Ing. Ernesto Bernardini
urbanistica.bernardini@comune.barletta.ba.it

Al Dirigente Settore Avvocatura Comunale
Dott. Col. Savino FILANNINO
ufficiolegale@comune.barletta.bt.it

e, p.c. ARPEX Accessori s.n.c.
info@arpexaccessori.it

Al Dirigente Settore Urbanistica
Provincia Barletta-Andria-Trani
Ing. Vincenzo Guerra
urbanistica.territorio@provincia.bt.it

Al Dirigente Settore Lavori Pubblici
Ing. Gianrodolfo Di Bari
dirigente.llpp@comune.barletta.bt.it

In riferimento alle decisioni del Tribunale Amministrativo indicate in oggetto, scaturite dall'istanza della ditta Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c. del 17/01/2013, finalizzata, come si legge dalle stesse, alla "rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale", il sottoscritto Dirigente p.t.:

- sentito il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica con i quali, acquisito il loro indirizzo politico-amministrativo, si è condiviso preliminarmente le azioni amministrative da intraprendere;
- letto il verbale del 17/03/2015 e la proposta di deliberazione predisposta dalla V Commissione Consiliare Permanente, presieduta dall'ing. Santeramo, dai quali si evince la volontà di dare concreta attuazione alle sentenze innanzi citate dando mandato ai progettisti del PRG 2003 per rielaborare le tavole D2, E.1 ed E.2;
- pur condividendo la sostanza del deliberato della V Commissione, si è rilevato che il mandato a tecnici esterni all'Amministrazione possa rischiare di non essere idoneo ad adempiere nei tempi, oramai residui, imposti dalle decisioni dei Giudici Amministrativi.
- tenuto conto anche dei verbali della IV Commissione Consiliare Permanente – Lavori Pubblici;
- sentito, in ultimo in data 30/03 presso l'ufficio tecnico, il Sig. Cataldo Musti intervenuto nel procedimento a seguito del ricevimento della precedente relazione del sottoscritto datata 25/03;

considerato, in conseguenza di quanto sopra, di riproporre la precedente relazione con alcune integrazioni e correzioni (indicate con carattere diverso rispetto alla precedente), al fine di raggiungere l'obiettivo condiviso rimettendo al Consiglio comunale quanto ritenuto di competenza.

Con la prima decisione i Giudici Amministrativi hanno statuito che ".... *La fattispecie concreta portata all'esame del Collegio è da ritenere che sia tale da escludere la pronuncia di una condanna a provvedere. Quand'anche si prescindesse dalla circostanza dei contenziosi pendenti, da cui potrebbero derivare effetti, secondo la difesa del Comune, anche sulla validità della delibera consiliare n. 51/2011, in nessun caso può sostenersi che dalla medesima delibera possa derivare un'attività vincolata dell'amministrazione tesa alla rettifica delle tavole allegate al PRG.*

Concludendo, pertanto, deve dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Barletta sull'istanza della ricorrente, mentre deve ritenersi inammissibile la domanda volta alla condanna a rettificare le tavole grafiche E1, D2 e D1 del vigente PRG..."

Con la medesima decisione fu ordinato al Comune di Barletta di provvedere in maniera espressa sull'istanza della società ricorrente, entro il termine di trenta giorni.

Considerato che trattandosi di ambito urbano le rettifiche cartografiche riguardano quelle di maggior dettaglio nel rapporto 1:5.000 delle tavole D2, E1 ed E2 così titolate:

D2: Destinazioni d'uso del territorio TERRITORIO URBANO: ZONIZZAZIONE;

E1: Attuazione del Piano Regolatore Generale TERRITORIO URBANO: VIABILITA' DI PRG;

E2: Destinazioni d'uso del territorio TERRITORIO URBANO: PERIMETRAZIONE MAGLIE TIPIZZATE.

Dalla successiva decisione del T.A.R. si legge che il Comune ha ritenuto di ottemperare alla sentenza suindicata con il provvedimento del 12.08.2014 prot. 43100, con cui ha comunicato che *"l'istanza non è accoglibile in quanto il Comune di Barletta, con deliberazione di consiglio Comunale n. 51/2011, ha fornito l'interpretazione autentica della zonizzazione, dando << prevalenza alla viabilità riportata nell'elaborato di minor dettaglio della tav. E1>>"*.

Con la sentenza n. 953/2014 il T.A.R. accolse il ricorso limitatamente alla sussistenza dell'obbligo del Comune di provvedere, in modo espresso e motivato, sull'istanza di rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale e di fornire chiarimenti circa la discordanza di superficie per la maglia D2.06, tra le indicazioni scritte e grafiche del vigente P.R.G..

Con il nuovo ricorso la ricorrente ha proposto, in via alternativa, la domanda di ottemperanza per elusione del giudicato ovvero di annullamento dell'atto prot. n. 43100 del 12.08.2014, che il Comune di Barletta ha adottato in esecuzione della suddetta sentenza.

I Giudici aditi hanno di fatto ritenuto il ricorso fondato per la sussistenza del denunciato vizio di violazione e/o elusione del giudicato, sicché va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse la domanda di annullamento.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, a giudizio dei Magistrati, la nota gravata non può ritenersi esaustiva dell'obbligo di provvedere derivante dalla suindicata sentenza.

Per i Magistrati è pur vero, come detto, che il *decisum* di primo grado attiene alla mera illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, ma è altrettanto vero che il Comune non ha superato la situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Sempre secondo i Giudici Amministrativi per superare l'inerzia, come rilevato nei motivi di ricorso, il Comune era tenuto a vagliare approfonditamente i profili rilevanti nella vicenda e giungere alla determinazione finale attraverso adeguato iter istruttorio e motivazionale.

In punto di fatto è stato anche rilevato che:

- il Consiglio Comunale, con delibera n. 51 del 22.12.2011, aveva fornito un'interpretazione autentica della zonizzazione della maglia D2-08 del PRG/2003, dando *"prevalenza alla viabilità riportata nell'elaborato di minor dettaglio della Tav. E1, perché coerente con la variante alla rete viaria della zona merceologica – artigianale"* approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 8614 del 21 dicembre 1979".
- peraltro tale deliberazione non è risultata decisiva posto che, come evidenziato dalla ricorrente, lo stesso Settore dei lavori pubblici del Comune, nella progettazione della

- viabilità pubblica corrispondente a Via dei Muratori, aveva previsto la realizzazione dell'opera in variante al PRG, basandosi sulla previsione delle tavole errate;
- la rettifica della planimetria errata costituisce lo strumento tecnico più idoneo a risolvere la esistente discrasia.
 - Mediante la nota gravata il Comune non ha adempiuto all'obbligo di provvedere in quanto:
 - o il richiamo alla delibera n. 51/2011, non può ritenersi esaustivo dell'obbligo di provvedere, rappresentando essa piuttosto un espresso riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'esistenza di errori negli elaborati grafici allegati nel PRG, che fondano la richiesta di un intervento chiarificatore e risolutivo delle discrasie evidenziate;
 - o la delibera n. 51 è antecedente all'istanza della ricorrente rimasta inevasa, da cui è scaturito l'obbligo di provvedere con la sentenza n. 953/2014, per cui l'esclusione espressa contenuta nella nota impugnata di adottare ulteriori atti, equivale a diniego di adempimento;
 - o il richiamo, contenuto nella medesima nota, alla procedura in corso per la realizzazione della viabilità di via Dei Muratori, non rileva se non nel senso di confermare l'esistenza delle discrasie rilevate dalla ricorrente;
 - o il richiamo alla delibera n. 51 non può ritenersi esaustivo dell'obbligo di provvedere, in quanto essa stessa non è idonea a risolvere definitivamente la questione sottesa all'istanza della ricorrente.

Sulla base di queste premesse, la nota prot. n. 43100 del 12.08.2014 è stata ritenuta nulla in quanto elusiva dell'obbligo di provvedere sancito dalla sentenza n. 953/2014.

Il Collegio giudicante infatti ha ritenuto, altresì, che nel giudizio si sono rinvenuti i caratteri della "polisemicità" del "giudizio" e dell'"azione di ottemperanza", nel senso che esso è portatore di più significati.

In conseguenza il Collegio ha ritenuto di dover fornire precise indicazioni per dare compiuta esecuzione all'obbligo di provvedere discendente dalla sentenza n. 953/2014.

Più specificamente è stato statuito che il Comune per riscontrare espressamente l'istanza del ricorrente, è chiamato a svolgere l'attività consequenziale a quella derivante dal riconoscimento, per espressa ammissione dell'amministrazione, di discrasie tra i vari elaborati grafici del PRG, relativi alla zona per cui è causa, nel rispetto delle distinte competenze tra i rispettivi organi dell'amministrazione.

Avendo, infatti, **il Comune** riconosciuto l'esistenza di discordanze tra gli elaborati grafici, **deve**, in esecuzione dell'obbligo di provvedere, **definire la vicenda attraverso l'attività istruttoria necessaria per arrivare a superare le rilevate discrasie tra gli elaborati grafici per pervenire alla rettifica della planimetria riscontrata erronea in conformità alle prescrizioni normative del PRG.**

Al riguardo, secondo i Giudici, dovrà essere tenuto presente che l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incorsa, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità.

Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre, secondo i Magistrati, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto.

I Giudici hanno anche evidenziato che " in urbanistica, una rettifica delle previsioni del piano urbanistico comunale approvato è ammissibile solo in presenza di un errore materiale nel senso sopra chiarito, il quale abbia inciso nella fase di redazione e/o assemblaggio dei diversi atti che formano lo strumento urbanistico, senza che lo stesso abbia influito sulla scelta urbanistica sottostante, dovendo la divergenza esistente tra previsioni solo apparentemente diverse dello strumento pianificatorio essere risolvibile per mezzo dell'individuazione, sulla base di un vincolato procedimento logico, di una soluzione univoca che s'imponga in modo manifesto ed immediato dalla lettura della documentazione del piano, senza dover ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell'amministrazione deliberante (cfr. sul punto Cons. Stato Sez. VI, sent. n. 1036 del 05.03.2014)....".

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Dirigente p.t., considerato che:

- Negli atti inerenti la vicenda non viene mai confutata la circostanza in base alla quale con la "VARIANTE PER LA CONFORMITÀ ALLA L.R. N. 56/1980, ART. 55" - adottata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 31 del 13/03/2000 ed approvata alla Regione Puglia con la deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2003, n. 564 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 10-6-2003) – non è stata apportata una ulteriore variante, rispetto alla previsione del P.R.G. approvata nel 1979, al tracciato della strada posta tra le maglie D2.06 e D2.08 della zona Merceologica-Artigianale di via Foggia, denominata, per la parte già realizzata, via dei Muratori (versante est) e via degli Artigiani (versante ovest).
- Tale circostanza è confermata dalla deliberazione consiliare 22/12/2011 n. 51 avente ad oggetto "URBANIZZAZIONI PRIMARIE DELLA ZONA MERCEOLOGICA ARTIGIANALE DI VIA FOGGIA –PROVVEDIMENTI" dove, tra gli altri interventi, quello del Dirigente del Servizio Urbanistico ha evidenziato che: "*.... Nella tavola dello stato giuridico – che è qui a vostra disposizione laddove vorrete prenderne visione – la A3/2B, è riportata la viabilità al servizio della zona merceologica-artigianale di Via Foggia. Il tracciato viario riportato in questa tavola è il tracciato del Piano Regolatore così come approvato nel 1971. chi ha redatto lo stato giuridico del Piano Regolatore, ha fatto solo riferimento al 1971 e non invece al 1979. Cosa è successo nel 1979? Che la strada anziché scorrere sopra alcuni capannoni, veniva ricollocata negli spazi liberi inedificati tra i capannoni esistenti. Questo tipo di previsione, richiamata dalla norma scritta che ho citato prima, è avvalorata anche nelle ex tavole dell'attuale Piano Regolatore Generale, in quanto nella tavola della viabilità del Piano Regolatore Generale - la tavola E/1 - sono riportati due elaborati grafici: uno in scala 1:5000, l'altro una scala di minor dettaglio in cui è riportato quel tratto di viabilità, unico praticabile e che scorre lungo gli spazi inedificati dei capannoni. Coordinando e*

combinando tutte le varie disposizioni, oggi si può interpretare – se il Consiglio Comunale è d'accordo sul punto - il Piano Regolatore adottato ed approvato nel 2003 con quella previsione viaria, ossia quella del 1979....”.

- Con la predetta deliberazione il Consiglio Comunale, considerato che “... il tracciato viario da considerare può essere assunto coincidente con quello della variante al P.R.G./1979, come variato nel 1979, così come da relazione allegata del Settore Piani e Programmi Urbani” ha, tra l'altro, deliberato di “... Interpretare autenticamente la zonizzazione della maglia D2-08 del PRG/2003 dando prevalenza alla viabilità riportata nell'elaborato di minor dettaglio della Tav. E 1, poiché coerente con la variante della rete viaria della “zona merceologica – artigianale” approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 8614 del 21/12/1979”.
- La previsione di una strada pubblica che divide in due le maglie della “zona merceologica – artigianale” è anche confermata dalle N.T.A. del PRG vigente dove all'art. 1.01 - *Elaborati costituenti la “VARIANTE PER LA CONFORMITÀ ALLA LR 56/1980 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE”* - al comma 4 si precisa che “.... In caso di discordanza o di indicazione errata, le indicazioni scritte prevalgono su quelle grafiche....” e all'art. 2.13.3 dove è indicata l'esistenza delle sottozone D2.06 e D2.08
- Alla predetta deliberazione 51/2011 non è seguita la rettifica materiale degli elaborati grafici di P.R.G., mediante il riporto del tracciato viario.
- Tale rettifica materiale degli elaborati grafici, così come statuito anche dal T.A.R. Puglia con la decisione n. 83/2015, è oggi obbligatoria e non procrastinabile e non può essere subordinata alla adozione di altri atti attinenti la programmazione e l'esecuzione di futuri eventuali lavori pubblici. Anzi il riporto cartografico della previsione urbanistica, risalente al PRG approvato nel 1979, non equivale né a variante del vigente PRG né ad apposizione di un nuovo e distinto vincolo preordinato alla espropriazione perché tale lo era nel 1979. La eventuale necessità di realizzare la strada, secondo la previsione urbanistica del 1979, dovrà essere preceduta dalla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio con tutte le connesse valutazioni e conseguenze di legge previste per questi casi.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si invita l'ing. Ernesto Bernardini - Capo Servizio Piani e Programmi – affinché tramite i tecnici del proprio ufficio vengano predisposti, per essere sottoposti alla mia firma, gli elaborati grafici stralcio con la rettifica materiale del tracciato viario di via dei Muratori – via degli Artigiani. Tali elaborati, **dovranno riguardare le tavole di PRG in cui sono indicate sia le previsioni della viabilità che la zonizzazione, dovranno essere rappresentate alla scala originale delle stesse tavole e dovranno riportare sulla copertina, oltre che tutti le indicazioni di rito, il seguente oggetto:**

“SENTENZE DEL TAR PUGLIA SEZ. III – n. 953 del 18/07/2014 e n. 83 del 15/01/2015. Rettifica errore materiale nel tracciato di via dei muratori - via degli artigiani.

Si precisa che l'eliminazione della precedente precisazione è finalizzata ad evitare ulteriori confusioni tra gli atti di pianificazione vigenti nel Comune di Barletta nel senso che, indipendentemente dall'epoca delle previsioni urbanistiche, complessivamente contenute nel PRG, allo stato attuale deve considerarsi che il PRG vigente è quello adeguamento alla L.R. 56/1980 approvato definitivamente nel 2003.

Tale attività deve essere predisposta entro e non oltre il 31/03 p.v. affinché gli stessi unitamente a questa relazione e ad uno schema di deliberazione consiliare possano essere, sottoposta alla eventuale presa d'atto dell'adempimento da parte del Consiglio Comunale.

In ogni caso entro il 10/04 p.v. gli elaborati grafici corretti secondo l'autentica interpretazione consiliare di cui alla delibera n. 51/2011, andranno trasmessi alla Ditta ARPEX Accessori, al Tribunale Amministrativo Regionale, all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio e al Commissario ad acta ing. Vincenzo Guerra Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Agli Avvocati comunali presso il Settore Avvocatura di questo Comune si chiede di voler valutare questa proposta alla luce delle motivazioni addotte negli atti difensivi dove, *"..... contestando prioritariamente la pretesa della ricorrente volta alla condanna della medesima amministrazione a procedere alla correzione delle tavole. Con riferimento alla richiesta di rettifica delle tavole ... [è stato sostenuto] ... che, essendo la stessa validità della delibera del Consiglio Comunale sopra citata oggetto di contenzioso non definito, il relativo procedimento non può essere concluso, essendo condizionato dall'esito dei giudizi pendenti..."*.

IL DIRIGENTE P.T. del SETTORE
(Arch. Giacomo LOSAPIO)

